



Schweizer  
Paraplegiker  
Stiftung

Fondation  
suisse pour  
paraplégiques

Fondazione  
svizzera per  
paraplegici

Swiss  
Paraplegic  
Foundation

Gönner-Vereinigung  
Association des bienfaiteurs  
Unione dei sostenitori

## Statuti dell'Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici

### I. Nome, sede, scopo

#### Art. 1 Nome

Con la denominazione di **Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici (UdS)** è costituita un'associazione ai sensi dell'art.60 ss. del Codice civile svizzero con sede a Nottwil.

#### Art. 2 Scopo

(1) Scopo dell'Unione è promuovere le attività e finalità della Fondazione svizzera per paraplegici a favore delle persone mielolesi, in particolare sostenendo finanziariamente sia la Fondazione che i soci colpiti da una para/tetraplegia conseguente ad infortunio.

(2) L'Unione dei sostenitori ha il diritto di perseguire anche propri progetti o di sostenere progetti di organizzazioni terze, a condizione che queste abbiano per oggetto l'aiuto ai mielolesi e che non interferiscano con le finalità della Fondazione.

(3) L'Unione è politicamente e confessionalmente neutra.

#### Art. 3 Obiettivi della Fondazione svizzera per paraplegici

La Fondazione svizzera per paraplegici persegue i seguenti obiettivi:

Scopo della Fondazione svizzera per paraplegici è la riabilitazione globale di para e tetraplegici. Essa adotta e appoggia tutti i provvedimenti ritenuti opportuni al raggiungimento di questo obiettivo secondo l'attuale stato della scienza e della tecnica.

La Fondazione assiste i para-tetraplegici nei casi di necessità, fornendo contributi per l'acquisto di dispositivi ausiliari, apparecchiature e attrezzature nonché per il pagamento di costi d'assistenza non coperti; si adopera inoltre, per aiutare para-tetraplegici in difficoltà e le loro famiglie.

La Fondazione promuove gli obiettivi della 'Associazione svizzera dei paraplegici'.

La Fondazione stanZIA fondi per:

- l'ampliamento, la manutenzione e la gestione del Centro svizzero per paraplegici (CSP) di Nottwil,
- l'ampliamento, la manutenzione e la gestione dei suoi centri di ricerca e di formazione professionale all'interno dell'Istituto Guido A. Zäch (GZI) di Nottwil,
- la creazione, lo sviluppo e la gestione delle ulteriori istituzioni di sua proprietà con i loro diversi servizi a favore dei para e tetraplegici, nonché di persone con limitazioni fisiche similari, in particolare ai fini della ricerca, dello sviluppo, della traslazione e dotazione di mezzi ausiliari di ogni tipo.

La Fondazione promuove la formazione e la qualificazione professionale del personale specializzato e sostiene la ricerca scientifica nel campo della riabilitazione globale di para e tetraplegici.

La Fondazione informa regolarmente sullo stato dei propri progetti e attività, promuovendo presso l'opinione pubblica la comprensione per la condizione di para e tetraplegici attraverso l'attività informativa.

La Fondazione può sostenere o praticare essa stessa attività a favore di persone con limitazioni o difetti fisici oppure malattie, che possono indurre direttamente o indirettamente a un miglioramento della qualità della vita dei para e tetraplegici, in modo particolare in materia di assistenza medica, di dotazione di mezzi ausiliari (tecnologie assistive), come pure di formazione, ricerca e innovazione.

## II. Affiliazione

### Art. 4 Tipi di affiliazione

(1) Affiliazione attiva: persone fisiche

- Membro singolo
- Coniugi: coppie sposate o partenariati registrati conviventi nello stesso nucleo domestico
- Nucleo monoparentale: genitore con figli conviventi nello stesso nucleo domestico (fino al 31.12. dell'anno in cui il figlio compie il 18° anno d'età)
- Famiglie: coppie sposate o partenariati registrati con figli in comune conviventi nello stesso nucleo domestico (fino al 31.12. dell'anno in cui il figlio compie il 18° anno d'età)
- Affiliazione permanente: affiliazione a vita per persone singole

(2) Affiliazione passiva: persone giuridiche e società di persone. Le affiliazioni passive sono di tipo individuale e non collettivo. Le affiliazioni passive possono essere effettuate da persone giuridiche e società di persone, ma non da persone fisiche.

### Art. 5 Anno contabile

L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

### Art. 6 Adesione come membro

(1) Possono aderire come membri attivi esclusivamente le persone fisiche.

(2) Possono aderire come membri passivi esclusivamente le persone giuridiche o le società di persone.

(3) L'adesione all'Unione avviene tramite il pagamento della quota associativa. L'ammissione quale membro dell'Unione può essere respinta dal Comitato direttivo, anche senza indicazione dei motivi di rifiuto.

### Art. 7 Inizio e durata della qualità di membro

La qualità di membro inizia a versamento avvenuto della quota associativa sul conto dell'Unione dei sostenitori.

### Art. 8 Cessazione della qualità di membro

(1) La qualità di membro termina con il decesso, l'uscita o l'esclusione.

(2) L'uscita dall'Unione può avvenire tramite comunicazione scritta al Comitato direttivo per la fine di un anno contabile. La quota associativa per l'anno contabile in corso è in ogni caso dovuta per intero.

(3) Un'esclusione dall'Unione può avvenire a causa del mancato versamento della quota associativa o per altri motivi importanti, in particolare in caso di violazione degli interessi dell'Unione dei sostenitori o della Fondazione svizzera per paraplegici. Tale decisione incombe definitivamente al Comitato direttivo, il quale non è tenuto a motivare la propria decisione. La quota associativa per l'anno contabile in corso è in ogni caso dovuta per intero.

### **Art. 9 Quota associativa**

- (1) L'importo delle quote associative viene fissato annualmente dall'Assemblea dei soci. Le rispettive quote associative in vigore sono riportate nel protocollo dell'Assemblea dei soci e nelle Disposizioni generali relative all'affiliazione.
- (2) In casi di particolare difficoltà socio-economica, il Comitato direttivo può, su richiesta scritta, autorizzare un esonero dal pagamento della quota associativa.
- (3) La quota associativa viene riscossa una volta all'anno nel corso dell'ultimo trimestre per l'anno contabile successivo e va saldata entro il 31 dicembre. Per i nuovi affiliati, la quota associativa viene riscossa subito dopo l'adesione. Le quote associative versate dal 1° gennaio al 31 agosto sono valide per il tesseramento per l'anno contabile in corso e sono dovute per intero. Le quote associative versate dal 1° settembre al 31 dicembre sono valide per il tesseramento a partire dalla data di accredito sul conto dell'UdS fino al 31 dicembre dell'anno contabile successivo.
- (4) Se la quota associativa non viene versata nei termini previsti, tutti i membri (incluse le persone a cui si estende l'affiliazione) perdono tutti i diritti derivanti dalla qualità di membro a decorrere dal 31 marzo del rispettivo anno contabile.
- (5) Qualora un membro dichiara la propria uscita dall'Unione, cessano tutti i diritti derivanti dalla qualità di membro a decorrere dal 31 dicembre del rispettivo anno contabile.

### **Art. 10 Responsabilità**

L'Unione risponde esclusivamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni finanziarie da essa assunte; è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri dell'Unione.

## **III. Organi**

### **Art. 11**

Gli organi dell'Unione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Comitato direttivo
- L'Organo di controllo

### **Assemblea dei soci**

#### **Art. 12 Principi**

- (1) L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'Unione.
- (2) Godono del diritto di partecipazione all'Assemblea dei soci tutti i membri attivi e passivi che dispongono di una valida affiliazione. Le persone giuridiche o le società di persone in qualità di membri passivi possono delegare un rappresentante all'Assemblea dei soci.
- (3) Hanno il diritto di voto tutte le persone fisiche che dispongono di un'affiliazione attiva, purché siano maggiorenni, non siano interdette e i cui diritti associativi non siano scaduti.
- (4) Per la delibera sul discarico ai membri del Comitato direttivo oppure su un atto giuridico o una controversia legale tra un membro e l'Unione, il membro del Comitato direttivo o il membro dell'Unione in questione è escluso dal diritto di voto.
- (5) I membri passivi non hanno diritto di voto.

**Art. 13 Assemblea ordinaria dei soci**

- (1) L'assemblea ordinaria dei soci si tiene una volta all'anno. Essa deve avere luogo entro sei mesi dal termine dell'anno contabile.
- (2) Il Comitato direttivo convoca l'Assemblea almeno 30 giorni prima della data prevista per l'assemblea rendendo noti gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione può essere fatta sotto forma di avviso pubblico, considerando che a questo fine è sufficiente la pubblicazione nell'organo ufficiale della Fondazione svizzera per paraplegici ("Paraplegia").
- (3) Le mozioni rivolte all'Assemblea dei soci vanno comunicate per iscritto al Comitato direttivo almeno 20 giorni prima che si svolga l'assemblea.
- (4) Argomenti che non sono stati resi noti nella convocazione non sono soggetti a delibera.

**Art. 14 Assemblea straordinaria dei soci**

- (1) Le assemblee straordinarie dei soci possono essere convocate dal Comitato direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci (art. 64, cpv. 3 CC). Il Comitato direttivo deve accogliere tale richiesta di convocazione entro 90 giorni dal rispettivo inoltro.
- (2) Per la convocazione valgono le stesse formalità stabilite per l'assemblea ordinaria dei soci, con la differenza che l'ordine del giorno di un'assemblea straordinaria dei soci può contemplare unicamente i punti che ne hanno motivato la convocazione.

**Art. 15 Obbligo d'iscrizione**

In ragione dell'entità dell'Unione e della quantità dei suoi membri, è necessaria per motivi organizzativi l'iscrizione di partecipazione all'Assemblea dei soci.

**Art. 16 Competenze dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci possiede le seguenti competenze:

- approva il protocollo dell'ultima Assemblea dei soci
- elegge il Comitato direttivo
- elegge il presidente
- elegge l'Organo di controllo
- approva il bilancio annuale
- scarica il Comitato direttivo
- modifica gli statuti
- fissa l'importo delle quote associative nel quadro di quanto stabilito dagli statuti
- delibera sugli affari che le competono per legge o che le sono stati assegnati dal Comitato direttivo, sulle mozioni dei soci e sullo scioglimento dell'Unione.

**Art. 17 Svolgimento dell'Assemblea dei soci**

- (1) L'Assemblea dei soci raggiunge sempre il quorum per deliberare indipendentemente dal numero di soci presenti.
- (2) Nella misura in cui gli statuti non stabiliscano diversamente, per le votazioni e le delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di votazioni decide nel secondo turno la relativa maggioranza. Le astensioni dal voto valgono come voti non espressi; in caso di parità di voti, il voto del presidente ha la preponderanza (cfr. cifra 4). Il diritto di voto può essere esercitato solo personalmente.
- (3) Di regola, le elezioni e le votazioni sono effettuate per alzata di mano, a meno che, su richiesta dei soci o del Comitato direttivo, l'Assemblea dei soci non decida altrimenti.

(4) L'Assemblea dei soci è presieduta dal presidente, dal vice-presidente o da un altro membro del Comitato direttivo.

### **Comitato direttivo**

#### **Art. 18 Composizione del Comitato direttivo**

(1) Il Comitato direttivo è composto da almeno 5 fino al massimo 7 membri; tra i 5 o 6 membri 2 sono di regola membri del Consiglio di fondazione, tra i 7 membri sono di regola 3 i membri del Consiglio di fondazione. I membri del Consiglio di fondazione non possono tuttavia costituire la maggioranza.

(2) Il Comitato direttivo è diretto da un presidente, eletto dall'Assemblea dei soci. Per il resto, il Comitato direttivo provvede alla propria costituzione.

#### **Art. 19 Elezione, destituzione e dimissioni**

(1) Il Comitato direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci. La durata in carica di un membro del Comitato direttivo e del presidente è di due anni; il mandato decorre dal momento dell'accettazione dell'elezione da parte del membro del Comitato direttivo eletto nonché a chiusura avvenuta della relativa Assemblea dei soci. La rielezione è possibile.

(2) Il mandato di un membro del Comitato direttivo e del presidente termina con la chiusura dell'Assemblea dei soci che si tiene nell'anno in cui scadono i due anni di mandato.

(3) Un membro del Comitato, o anche il presidente, può essere destituito anche prima della scadenza del mandato con una delibera dell'Assemblea dei soci, per la cui approvazione serve una maggioranza di due terzi dei voti espressi. La richiesta di una tale destituzione va inserita nell'ordine del giorno prima dello svolgimento dell'Assemblea dei soci.

(4) Un membro del Comitato direttivo, o anche il presidente, può dimettersi dal Comitato direttivo prima della scadenza del suo mandato, nella misura in cui sussista un motivo grave e le sue dimissioni non avvengano in un momento inopportuno.

#### **Art. 20 Competenze del Comitato direttivo**

(1) Il Comitato direttivo rappresenta l'Unione verso l'esterno e la dirige in conformità alle disposizioni di legge e statutarie.

(2) Gli competono tutte le incombenze che non sono demandate ad altri organi e ha il diritto di affidare queste incombenze anche a terzi.

(3) Il Comitato direttivo può emanare condizioni di affiliazione e regolamenti nella misura delle sue competenze.

#### **Art. 21 Delibere in seno al Comitato direttivo**

(1) Il Comitato direttivo si riunisce ogni volta che la gestione degli affari dell'Unione lo richiede. Ogni membro del Comitato direttivo ha diritto d'indire le riunioni.

(2) Il Comitato direttivo è atto a deliberare qualora sia presente almeno la metà dei membri. Le delibere prese durante le riunioni del Comitato direttivo vengono messe a protocollo.

(3) Le delibere vengono votate a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni dal voto valgono come voti non espressi. In caso di parità di voti, il voto del presidente ha la preponderanza. Le delibere possono essere votate anche per iscritto tramite lettera circolare, sempre che nessuno dei membri del Comitato direttivo vi si opponga.

## **Organo di controllo**

### **Art. 22 Nomina, competenze**

- (1) L'Organo di controllo viene eletto dall'Assemblea dei soci per la durata di un anno ed è rieleggibile.
- (2) Come Organo di controllo possono essere nominate persone fisiche e giuridiche risiedenti in Svizzera che dispongano della necessaria competenza professionale.
- (3) L'Organo di controllo verifica il bilancio annuale e riferisce in merito all'Assemblea dei soci.

## **IV. Varia**

### **Art. 23 Esercizio**

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

### **Art. 24 Scioglimento dell'Unione**

- (1) Lo scioglimento dell'Unione può essere deliberato solo con una maggioranza pari a due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.
- (2) In questo caso, il patrimonio dell'Unione passa alla Fondazione svizzera per paraplegici.

### **Art. 25 Disposizioni finali**

Foro competente è la sede dell'Unione dei Sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici.

I presenti statuti entrano in vigore immediatamente dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del 20 maggio 2021 e sostituiscono gli statuti del 18 aprile 2018.

Unione dei sostenitori della  
Fondazione svizzera per paraplegici

Heinz Frei  
Presidente



Roger Suter  
Vice-presidente

